

Roma, 7 agosto 2009
Prot. n. DCAPSI/ 9131/09

Alle imprese armatoriali

CIRCOLARE N 15/09

OGGETTO: comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro. – Istruzioni operative.

L'art. 16 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, prevede che, a bordo di tutte le navi o unità di cui all'art. 2 del medesimo decreto, i lavoratori marittimi eleggano il proprio Rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il comma 5, dell'art. 16, stabilisce, inoltre, la possibilità, per le unità mercantili inferiori a 200 TSL e per quelle da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, che il rappresentante alla sicurezza venga eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Lo stesso articolo 16, infine, rinvia ai contratti collettivi nazionali la regolamentazione delle modalità di elezione.

Ciò premesso, si informano le imprese di armamento che l'art. 13 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario) n. 142/L del 5 agosto 2009, ha modificato l'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilendo l'obbligo di comunicare all'Ipsema, per il settore marittimo, i nominativi dei Rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro *in caso di nuova elezione o designazione*. A seguito della modifica normativa è stato, inoltre, precisato che in fase di prima applicazione l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Alla luce di quanto sopra richiamato si forniscono le prime indicazioni operative.

Soggetti obbligati.

L'obbligo dell'invio della comunicazione, alla luce del decreto legislativo n. 271/99, grava a carico dell'armatore o del comandante della nave.

Oggetto della comunicazione.

L'armatore o il comandante della nave nella comunicazione è tenuto ad indicare il nominativo o i nominativi (in caso di più soggetti) dei Rappresentanti alla sicurezza, specificando il nome, il cognome, il codice fiscale dell'interessato nonché la data di decorrenza dell'incarico.

Nella comunicazione è indispensabile indicare, altresì, il numero di conto dell'armatore e quello del certificato della nave, già attribuiti dall'Ipsema al momento dell'iscrizione, ciò al fine dell'esatta individuazione della posizione assicurativa e del riscontro del puntuale assolvimento dell'obbligo.

Termini per l'invio della comunicazione all'Ipsema.

La comunicazione per i Rappresentanti già eletti o designati deve essere effettuata entro il **20 agosto corrente anno**. Tale scadenza è stabilita in correlazione con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Sanzioni

La violazione dell'art. 18, comma 1, lettera aa), come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 106/2009, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro (art. 32 del decreto legislativo 106/2009 che ha modificato l'art. 55 del decreto legislativo 81/2008).

Modalità di invio.

Il citato art. 13 del decreto legislativo 106/2009 ha stabilito, come modalità di trasmissione della comunicazione, quella per via telematica.

In proposito è già disponibile sul sito dell'Ipsema (www.ipsema.gov.it), nella sezione servizi on-line (Comunicazione Rappresentanti alla sicurezza), un apposito modello informatico che ciascun armatore o comandante potrà compilare e ritrasmettere all'Istituto via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ced@ipsema.gov.it.

Tale modalità di comunicazione è stata approntata in attesa di predisporre uno specifico applicativo che in seguito ciascun armatore potrà attivare attraverso l'utilizzo della propria password ed user-id, già rilasciate dall'Istituto per accedere ai servizi dell'autoliquidazione del premio infortuni e/o dei contributi di malattia.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica del modello di comunicazione, che ogni soggetto obbligato potrà scaricare liberamente dal sito dell'Istituto, assolve pienamente agli obblighi previsti dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81/2008, come da ultimo modificato.

La stampa dell'invio della e-mail contenente il modello di comunicazione costituisce prova dell'avvenuto adempimento e potrà essere esibita in caso di controllo.

Il modello di comunicazione predisposto dall'Istituto consta di due parti.

La prima parte è riservata ai dati del datore di lavoro. L'armatore dovrà indicare oltre al numero di conto, già attribuito dall'Ipsema e con il quale è identificato all'interno dell'Ente, la ragione sociale, il codice fiscale o partita iva, l'indirizzo, la casella di posta elettronica per le eventuali comunicazioni dell'Istituto e la data della comunicazione. Tutti i predetti dati che servono ad identificare il datore di lavoro sono obbligatori.

La seconda parte del modello è dedicata ai dati del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

In questa parte, l'armatore o il comandante dovrà indicare, oltre al numero di certificato della nave, già rilasciato dall'Ipsema, ed al nome della nave stessa che completano i dati identificativi del datore di lavoro, il codice fiscale e le generalità complete del Rappresentante o dei Rappresentanti dei lavoratori (nel caso siano più di uno) e la data di inizio dell'incarico. Anche i campi del secondo prospetto del modello sono obbligatori.

Nel caso eccezionale di interruzione dei servizi di posta elettronica, il modello scaricabile dal sito dell'Ipsema potrà essere trasmesso via fax alla Sede compartimentale dell'Istituto competente alla gestione dell'assicurazione, utilizzando i seguenti numeri:

Napoli 081/5511820;
Genova 010/5471121;
Palermo 091/6090835;
Trieste 040/366507.

IL DIRETTORE GENERALE

